

del ministero competente siano stati avanzati rilievi nei confronti dell'amministratore unico dell'Acquedotto Pugliese;

rilevato che:

da quanto innanzi evidenziato emerge, tra l'altro, uno « strappo istituzionale e costituzionale » nei rapporti tra Governo e Parlamento;

è necessario recuperare un corretto rapporto, che deve passare anche attraverso il rispetto della volontà del Parlamento,

impegna il Governo

a rivedere i provvedimenti già adottati o *in itinere*, relativi all'Acquedotto Pugliese e all'Ente Irrigazione di Puglia, Lucania ed Irpinia, seguendo le unanimi indicazioni espresse dalla Commissione Bicamerale *ex lege* n. 59 del 1997.

(1-00425) « Tatarella, Selva, Rasi, Antonio Pepe, Marengo, Armani, Martinat, Migliori, Pampo, Polizzi, Manzoni ».

#### RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La VI Commissione,

premessi che:

il 27 settembre 1991 venne adottato un decreto del Ministro delle finanze con il quale si procedeva alla revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e che tale provvedimento suscitò vivaci polemiche, tradottesi nella presentazione di numerosi ricorsi;

tenuto conto del fatto che proprio allo scopo di risolvere i problemi emersi in sede di attuazione del citato decreto, con l'articolo 2 della legge n. 75 del 1993, di conversione del decreto-legge n. 16 del 1993, si conferì una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo finaliz-

zato ad apportare modifiche alle medesime tariffe d'estimo, « per conformarle alla decisione definitiva sui predetti ricorsi »;

in attuazione della predetta delega, venne adottato il decreto legislativo n. 568 del 1993 che, nel modificare alcune delle tariffe d'estimo, come stabilite dal citato decreto del Ministro delle finanze del 27 settembre 1991, intervenne prevalentemente nel senso di disporre la riduzione, con effetto dal periodo d'imposta 1994, fermo restando quanto previsto all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 16 del 1993;

al riguardo, il predetto articolo 2 stabiliva che le tariffe e rendite rideterminate con il provvedimento da adottare in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge di conversione del medesimo decreto dovessero trovare applicazione a decorrere dal periodo di imposta 1994, tuttavia prevedendo, ai soli fini delle imposte dirette che il termine di decorrenza dovesse essere stabilito nel 1° gennaio 1992, nel caso in cui tariffe e rendite risultassero di importo inferiore rispetto a quello precedentemente fissato;

recentemente, con la circolare 14 settembre 1999, n. 185/E, il ministero delle finanze, nel motivare il rigetto delle istanze di rimborso dell'Ici argomentate con riferimento ad una presunta incostituzionalità dell'imposta, sosteneva che le disposizioni richiamate, di cui al decreto-legge n. 16 del 1993, dovessero ritenersi applicabili, per quanto riguarda la stessa Ici, dall'anno di imposta 1994, in tal modo escludendo, sia pure soltanto implicitamente, la possibilità di qualificare l'Ici come una imposta diretta;

il decreto del Ministro delle finanze del 24 settembre 1999, n. 367, recante il regolamento recante norme in materia di Ici relativo all'anno 1993, ha ribadito che le citate disposizioni non si applicano ai fini dell'Ici relativa al medesimo anno;

per le sue caratteristiche, quali la base imponibile e il presupposto, l'Ici è sicuramente riconducibile alla categoria delle imposte dirette, trattandosi sostan-

zionalmente di una imposta sul patrimonio immobiliare, per cui appare evidente l'infondatezza della interpretazione offerta dall'amministrazione finanziaria;

alcuni comuni, assumendo l'interpretazione fornita dall'amministrazione finanziaria, stanno inviando numerosi avvisi di accertamento per la rettifica degli importi delle tariffe d'estimo sulla base dei quali i medesimi contribuenti avevano proceduto a determinare l'Ici dovuta con riferimento al 1993;

l'interpretazione dell'amministrazione finanziaria, oltre che risultare infondata sotto il profilo dei principi ispiratori dell'ordinamento tributario, può arrecare una ingiustificata penalizzazione per numerosi contribuenti, rischiando, altresì, di ingenerare un consistente contenzioso di difficile gestione;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative idonee a correggere l'interpretazione precedentemente fornita dall'amministrazione finanziaria, al fine di chiarire che le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 568 del 1993, per quanto concerne la rideterminazione di alcune tariffe d'estimo, si applicano, per quanto riguarda l'Ici, conformemente a quanto disposto all'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 1993, anche per il periodo di imposta 1993.

(7-00843)

« Rabbito ».

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

**DEL BARONE.** — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche agricole e forestali.* — Per sapere — premesso che:

il testo non ancora completamente noto della normativa di Bruxelles, con una aperta manovra a favore dei forni elettrici,

ha deciso che il forno a legna non venga più utilizzato per la preparazione della pizza;

la cosa ha suscitato stupore e preoccupazione tra i 23 mila addetti al settore che, non si dimentichi, rappresentano un *business* che fattura 23 mila miliardi all'anno con circa 36 mila pizzerie ubicate in tutta la penisola e quasi tutte a gestione familiare;

ove la direttiva dovesse trovare attuazione ci si troverebbe dinanzi ad uno sfacciato proselitismo a favore dei forni elettrici che vanterebbero inesistenti positività rispetto a quelli a legna che offrono, e lo fanno in maniera netta, tutte le garanzie igieniche e sanitarie, codificate da autorità universitarie, idonee a dare totali garanzie nel campo ai consumatori;

dovrebbe inoltre essere considerato che, nel rispetto delle direttive europee, esiste una cultura nazionale che vede la pizza di diritto in quest'ambito, con una maggiore valenza partenopea, valenza passata attraverso i secoli con il punto cardine ed insostituibile della cottura nel forno a legna e con pala per infornare sempre di legno;

è necessario inoltre ricordare che ove, con la pizza, si iniziasse a far crollare il muro delle « regionalità » di alcuni prodotti tipo formaggi in Abruzzo o Sardegna, casata in Sicilia, coralli a Torre del Greco, per citare i più noti, verrebbe a mancare il rispetto di quella « cultura » di cui alcune regioni sono custodi convinte;

aggiungasi, inoltre, che per i cultori della pizza, alimento deliziosamente povero e per questo diffusissimo, sembrerebbe assurdo mangiare una pizza il cui fondo sia piatto e bianco e non frastagliato ed in alcuni punti annerito dalla cottura con forno a legna —:

se i Ministri intendano fornire una informativa precisa sulla cosa assicurando che, ove la normativa di Bruxelles fosse tesa alla esasperata e sospetta protezione dei forni elettrici, totale e con ogni mezzo dovrebbe essere la difesa di alcune po-